CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

N. 337 del 25 settembre 2007

# ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CAPOLUOGO

## IL SINDACO

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- Legge n° 833 del 23.12.1978 " Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ;
- D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 " Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii., in particolare l' articolo 7, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dall' inquinamento;
- D.Lgs. n° 351 del 04.08.1999 " Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell' aria ambiente" ;
- D.M. n° 60 del 02.04.2002 " Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell' aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell' aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio" ;
- D.M. n° 261 del 01.10.2002 " Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351" ;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali" , art. 107 e l' articolo 50 competenze del Sindaco;

**Visti,** in particolare, le seguenti disposizioni:

- il Decreto del Ministero dell' Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163, emanato ai sensi dell' art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n° 413, che reca " Norme per l' individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e, in particolare, l' art.1 comma 2, così come modificato dal DM. 60/2002, che stabilisce:" i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli art. 7 e 8 del decreto legislativo n° 351/99, in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all' art. 7 comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni ed i poteri previsti dall' art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, e dall' art. 54, comma 2 della Legge 18 agosto 2000 n° 267" ;

- la D.G.R. n° 804 del 15.05.2001 con la quale sono state approvate le " Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. n° 3 del 21.04.1999 " Riforma del sistema regionale locale" , che stabilisce tra l' altro, i provvedimenti da assumere in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10, tra i quali, nell' ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista la limitazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione in merito all' utilizzo di particolari combustibili;
- l' Accordo di Programma sulla qualità dell' aria per il triennio 2006 - 2009 - Aggiornamento 2007-2008, sottoscritto in data 31.07.07 dalla Regione Emilia - Romagna, dalle Province e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti, che prevede l' attivazione, con un provvedimento dei sindaci, di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.10.07 - 31.03.08 (cfr. art.7);

**Visti inoltre:**

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
- l' Ordinanza Sindacale prot. 18042 del 06/09/2002, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 126 del 24/09/2007, che approva l'accordo suddetto;

**Considerato che:**

- le concentrazioni di PM10 stabilite dalla UE con direttiva 1999/30/CE, recepita con DM 2 aprile 2002 n° 60, sono fissate nel valore limite di 50 μg/m3 da non superare per più di 35 volte all' anno;
- dal 2001 al 2007, negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione, ivi compreso l' agglomerato di Modena, territorio comprendente i comuni a confine con il capoluogo di cui fa parte il Comune di Castelfranco, è stato superato il valore limite di PM10 sopra citato, anche a causa delle condizioni meteorologiche e orografiche della pianura Padana, particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, ha evidenziato la necessità di potenziare il programma di interventi regionale, attivando la predisposizione dei Piani provinciali di risanamento della qualità dell' aria attualmente in fase di approvazione da parte delle Province della Regione Emilia Romagna, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 3/99 art. 122, L.R. 20/2000);
- che risulta necessario migliorare l' efficacia delle azioni finalizzate a ridurre, nella prossima stagione autunno-inverno il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il $PM_{10}$ e per gli altri inquinanti normati;

**Ravvisata,** in considerazione di quanto sopra specificato, la necessità di adottare un provvedimento a tutela della salute pubblica ad integrazione degli interventi strutturali in corso d' attuazione a livello regionale, provinciale e locale, al fine di favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dalle Direttive

dell' U.E. e recepiti, da ultimo, con il DM 60/02 ed in attesa dell' approvazione definitiva, da parte delle Provincia di Modena, del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell' aria previsto dal D.Lgs 351/99;

**Visti altresì:**

- la planimetria allegato 1, riportante la delimitazione dell' area urbana ove si applicano le limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto;

- il documento in allegato 2, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e relative Direttive comunitarie di riferimento;

**ORDINA**

1. Limitazione della circolazione nelle giornate **non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì_comprese nel periodo 01.10.2007 – 31.03.2008 nelle fasce orarie 8.30 – 18.30**, dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all' Euro 1[1] dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all' Euro 2 nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1[2], anche se provvisti di bollino blu.

([1]: Non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/92);
([2]: Non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE);

2. nel periodo **dal 07/01/08 al 31/03/08** le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea precedente all' Euro 3 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato.

Le restrizioni della circolazione di cui al punto 1 riguardano l' area individuata nella planimetria costituente l' allegato 1 alla presente Ordinanza che è delimitata come segue:
area interna compreso tra via Circondaria Nord e Sud (margini Est e Ovest) e via Ripa Inferiore e via Ripa Superiore (margini Nord e Sud). Sarà comunque possibile accedere ai parcheggi di Piazza Bergamini, Piazza della Vittoria e Piazza della Liberazione.

Veicoli oggetto di deroga al presente provvedimento di limitazione della circolazione:

I. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrci), ibridi, a GPL, a Metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool-car) e autoveicoli del servizio car sharing;
II. veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni di cui all' allegato 3;
III. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;

IV. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

V. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;

VI. veicoli per trasporto persone immatricolate per il trasporto pubblico (taxi, noleggio con noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc);

VII. veicoli a servizio di persone invalide provviste di contrassegno " H" (handicap);

VIII. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;

IX. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

X. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti di uso medico (gas terapeutici, ecc.);

XI. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

XII. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

XIII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all' art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

XIV. veicoli a servizio degli operatori del locale mercato settimanale (mar. – ven.).

**Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all' art. 54 del Codice della strada**

**1. Sono classificati, ai sensi dell' art. 54 comma 2 del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:**

a. furgone isotermico, coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto delle derrate in regime di temperatura controllata;

b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d. cisterna per il trasporto di liquidi o liquami;

e. cisterna o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f. telai con selle per il trasporto di coils;

g. betoniere;
h. carrozzerie destinate al trasporto di presone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell' ADR o di normative comunitarie in proposito;
j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto dei veicoli;
k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
l. furgoni blindati per il trasporto esclusivo di animali vivi;
m. furgoni blindati per il trasporto valori;
n. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della M.C.T.C.

**2. sono classificati, ai sensi dell' art. 54 comma 2, del Codice, per uso speciale dei seguenti autoveicoli:**

a. trattrici stradali;
b. autospazzatrici;
c. autospazzaneve;
d. autopompe;
e. autoinnaffiatrici;
f. autoveicoli attrezzi;
g. autoveicoli a scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h. autoveicoli gru;
i. autoveicoli per il soccorso stradale;
j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k. autosgranatrici;
l. autotrebbiatrici;
m. autoambulanze;
n. auto funebri;
o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p. autoveicoli per disinfezioni;
q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u. autocappella;
v. auto attrezzate per irrorare campi;

w. autosaldatrici;
x. auto con installazioni telegrafiche;
y. autoscavatrici;
z. autoperforatrici;
aa. autosega;
bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc. autopompe per calcestruzzo;
dd. autoveicoli per uso abitazione;
ee. autoveicoli per uso ufficio;
ff. autoveicoli per uso officina;
gg. autoveicoli per uso negozio;
hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii. altri veicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l' uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall' Ordinanza Sindacale prot. 18042 del 06/09/20002 relativa all' esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981.
Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell' Ordinanza – ingiunzione di pagamento.
Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati al punto 1, lettera c) l' agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Fatto salvo l' eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- l' inosservanza del divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 35,50 a € 213,00 (pagamento in misura ridotta € 71,00);
- l' uso di fotocopie o l' uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati al punto 1, lettera c) della

presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00).

All' esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Codice della Strada.

**DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati mediante affissione all' albo pretorio e anche attraverso gli organi d' informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione.

**INFORMA**

che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco
Sergio Graziosi
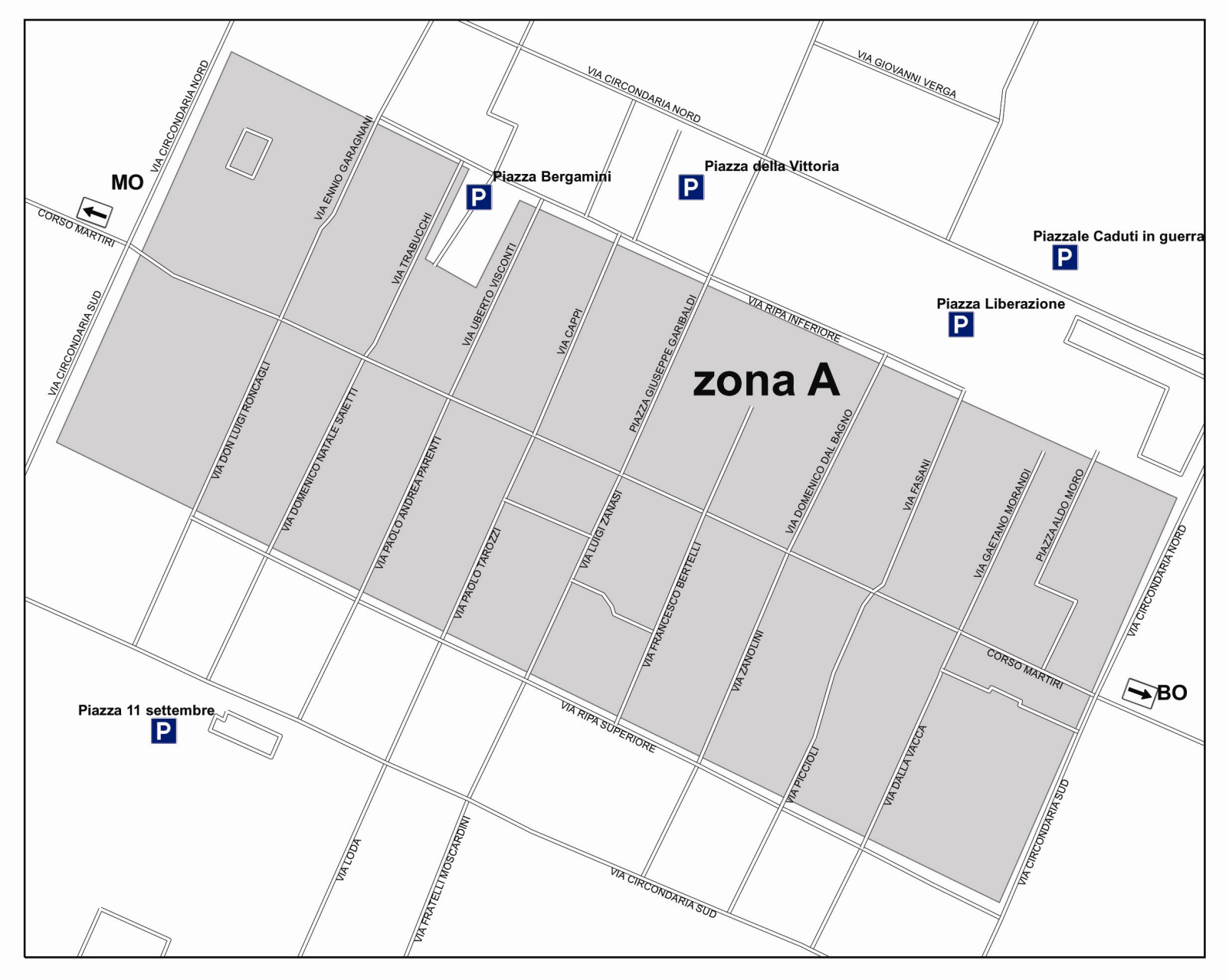
All. 1: area soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare